

Prospettive Sociali e Sanitarie

4

ANNO XIII ● 1 MARZO 1983

1975-1981: RISTAGNO DELLA SPESA SANITARIA ● VERITÀ E MISTIFICAZIONI SULLE USL ● ESPULSIONE DEGLI HANDICAPPATI DAL LAVORO ● CINQUE ANNI DOPO IL 616 ●

Governo e rigore economico: fuori gli handicappati dal lavoro

Con un cinismo e una determinazione, quali difficilmente si sono verificati nell'ambito della legislazione sociale, il Governo, con il D.L. n. 17 del 29 gennaio 1983, ha abrogato di fatto la legge sul collocamento al lavoro degli handicappati.

La decisione è stata inserita in uno dei diversi decreti che dovrebbero dare attuazione all'accordo Scotti sui problemi del costo del lavoro, dei rinnovi contrattuali e della manovra economica del Governo. Il provvedimento, che contiene rilevanti e importanti benefici sia per i lavoratori (maggiorazione degli assegni familiari), sia per gli imprenditori (fiscalizzazione degli oneri sociali), sancisce all'art. 9 l'eliminazione dalla vita produttiva e sociale degli invalidi e in particolare della categoria degli *invalidi civili* (spastici, poliomielitici, irregolari psichici, ecc.), che costituiscono l'80% di tutti i portatori di handicaps.

Sotto l'ironico titolo "*Norme urgenti in materia di assunzioni obbligatorie*", si dice che gli invalidi non devono più essere assunti e addirittura si apre la possibilità di licenziare quelli già occupati. Non si è trattato di una *abrogazione formale* della vigente disciplina (fatto che avrebbe richiesto l'espressione di una scelta e quindi il coraggio politico di giustificarla), ma dell'introduzione di alcuni *correttivi* attraverso i quali, con rara abilità tecnica, si blocca tutto il dispositivo.

Si decreta infatti:

1. che tutti gli iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio devono *nuovamente* essere sottoposti a visita medica, per verificare la permanenza, il grado e le caratteristiche dell'invalidità, prima di essere avviati al lavoro. Coloro che non si sottopongono alla visita sono cancellati dalle graduatorie per il collocamento. Questo significa bloccare le assunzioni degli handicappati per un

tempo indefinito (gli iscritti nelle liste di collocamento sono oltre 400.000, le commissioni sanitarie hanno liste di attesa lunghissime).

2. che possono essere riconosciuti invalidi e computati come tali i lavoratori già dipendenti, assunti con il collocamento ordinario. Ciò significa che i datori di lavoro potranno scegliere fra i propri dipendenti quelli che abbiano qualsiasi minorazione o malattia, farli riconoscere invalidi e quindi non assumere altri handicappati o licenziare quelli in soprannumero.

3. che i posti riservati agli invalidi di guerra, di servizio o del lavoro, in mancanza dei diretti beneficiari, non devono più essere assegnati ad altre categorie. Il che significa che le aziende invece di assumere il 15% di invalidi ne assumeranno il 2 o il 3%, poichè il restante 12% resterà scoperto, ma riservato a categorie in estinzione o a gruppi che, fruendo di alti trattamenti pensionistici, sono poco interessati al collocamento.

4. che per tutte le aziende in crisi (e sono tante) è sospeso l'obbligo dell'assunzione degli handicappati.

È difficile capire le cause e le ragioni che hanno ispirato un così brutale e, per molti aspetti, assurdo atto, proprio mentre alla Camera la Commissione Lavoro sta per concludere positivamente un processo di revisione e di miglioramento dell'attuale legge sul collocamento obbligatorio, una azione iniziata tre legislature fa, voluta da vasti movimenti popolari e di opinione, ripetutamente garantita da tutte le parti politiche, resa necessaria dall'evoluzione culturale ed economica e dalla nostra appartenenza alla Comunità europea.

La legislazione sull'inserimento al lavoro ha una antica tradizione nel nostro Paese; la prima legge riguardante i mutilati di guerra risale al

1921; nell'arco di 40 anni, e soprattutto dopo la promulgazione della Costituzione (in attuazione degli artt. 4 e 38), tutti gli invalidi, distinti per categorie giuridiche, ottennero, in tempi successivi e pur con diverse modalità, l'estensione del diritto al lavoro.

Quindici anni fa si giunse infine ad una disciplina formalisticamente unitaria (legge 2 aprile 1968, n. 482), secondo la quale le aziende private e gli enti pubblici con più di 35 dipendenti devono assumere il 15% di invalidi (di guerra, di servizio, del lavoro, per cause civili, nonché orfani o vedove). Si tratta di una legge di pessima fattura tecnica, che ha avuto una applicazione clientelare e distorta favorendo soprattutto i "falsi invalidi" e operando come strumento di assorbimento della disoccupazione e della sottoccupazione.

Una legge mediocre che ha tuttavia garantito il lavoro a decine di migliaia di cittadini, ma soprattutto ha sancito nell'ordinamento giuridico (e ha tenuto vivo nella coscienza morale e sociale del Paese) il principio che anche i portatori di handicaps hanno diritto a partecipare alla vita attiva e quindi hanno le possibilità di riscattarsi dall'assistenzialismo, dalla povertà, dall'isolamento e dal disprezzo.

Certo, circa il tema dell'inserimento lavorativo, c'è stato e c'è tuttora un grave ritardo culturale (da molti handicappati è stato considerato un "privilegio" risarcitivo, da tutti gli imprenditori una *obbligazione legale e assistenziale* non dovuta), ma la legge che lo regola costituisce pur sempre uno strumento di uguaglianza e di dignità, che ora viene brutalmente e improvvisamente negato.

Piuttosto che occuparsi delle vicende "storiche" del problema (di cui è stata investita ripetutamente e con esiti alterni la Corte costituzionale, il Consiglio di Stato e la magistratura ordinaria), interessa ora chiedersi a chi conviene e da chi è stata sollecitata la decisione del Governo.

La risposta soltanto apparentemente è facile: si è voluto alleggerire le aziende dall'obbligo di assumere persone ritenute scarsamente produttive o improduttive. In questo senso la decisione si inserirebbe in un quadro di rigore e di risanamento economico.

Ma è ragionevole, tenuto conto dell'assenteismo, del deficit pubblico (partecipazioni statali), di tutto quel complesso di fenomeni di interventi che vanno sotto il nome di *assistenzialismo di Stato*, ritenere che pochi invalidi abbassino il rendimento delle singole unità produttive e costituiscano una "perdita" o un costo aggiuntivo?

E se anche così fosse è pur sempre vero che un handicappato disoccupato (e quindi mantenuto, in qualsiasi condizione, dal sistema assistenziale) costa quattro volte tanto perchè non produce, non paga tasse, perchè percepisce assegni e pensioni, perchè richiede rette e maggiori servizi e prestazioni personali.

Allora, se non c'è una spiegazione economica, si tratta di una squallida vicenda di pregiudizi, di ignoranza, di psicologismo deteriore: pur di facilitare il consenso e l'accordo degli industriali, si è deciso (forse neppure su loro formale richiesta) di togliere dal campo il fastidioso problema del collocamento degli handicappati, con tutte le beghe burocratiche che comporta per gli uffici del personale e per i rapporti interni delle aziende. È stato un po' come mettere un fiocco colorato sul pacco dono che il Governo ha offerto alla Confindustria, un gesto simbolico, una strizzatina d'occhio.

Se ciò è stato possibile non si può ritenere che la responsabilità stia da una sola parte: sono state svelate molte ipocrisie, ma soprattutto risalta la non limpida coscienza politica e sociale del movimento sindacale, perchè nessun altro avrebbe potuto e dovuto difendere, sia al tavolo delle trattative, sia in linea di principio, i lavoratori handicappati ed il loro diritto all'occupazione. Ricordo troppi convegni, seminari e documenti sindacali sul tema "handicappati e lavoro".

È giusto attendere la decisione del Parlamento, ma intanto si deve prendere atto che con la tempesta per primi "volano gli stracci", fra l'indifferenza di tutti.

Gianni Sella

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1983, n. 17.
Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione.

Art. 9

Norme urgenti in materia di assunzioni obbligatorie

Fino alla riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima di procedere all'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, seguendo l'ordine di graduatoria, provvedono, avuto riguardo alla natura ed al grado di invalidità, a far sottoporre a visita medica, da parte dell'autorità sanitaria competente, i soggetti stessi per controllare la permanenza, il grado e le caratteristiche dello stato invalidante. Coloro che non si sottopongono a visita medica sono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e che siano riconosciuti invalidi per qualsiasi causa in corso di rapporto di lavoro sono considerati, ai fini della copertura della percentuale di obbligo complessiva di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sempreché la invalidità sia del grado richiesto da quest'ultima legge.

Non si applica la disposizione di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Gli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sono sospesi nei confronti delle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttive, o comunque in crisi, o soggette ad amministrazione straordinaria, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.